Firmato digitalmente da
UMBERTO SCIALPI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

UMBERTO SCIALPI
NOTAIO

Repertorio n.14840 Raccolta n.9022

– VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA di

"VALICA S.p.A." con sede legale a Roma –

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a ROMA 3
il 28/03/2024 al
n. 6372 Serie 1T

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di marzo

27.3.2024

alle ore quindici e minuti dieci,

in Roma, via Pietro Tacchini n.22, nel mio studio,

innanzi a me, dott. Umberto Scialpi, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è personalmente comparso il signor:

– D'ANDREA Emiliano, nato a Marino (RM) il 27 maggio 1973, domiciliato, per la carica, presso la sede legale ove appresso.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante *pro tempore* di "VALICA S.p.A.", società costituita e vigente secondo il diritto italiano, con sede legale a Roma (RM), via Arezzo n.1, capitale sociale di Euro 58.397 (cinquantottomilatrecentonovantasette) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 13701211008 e presso la C.C.I.A.A. di Roma con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1466514, indirizzo PEC:

valicasrl@legalmail.it,

mi chiede

di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea straordinaria degli azionisti della ora detta società, convocata mediante avviso tempestivamente pubblicato sul sito internet della Società *www.valica.it* in data 9 marzo 2024, nonchè sul sito internet *www.emarketstorage.it* in pari data, nonchè per estratto sulle testate giornalistiche di settore "Affari Italiani" e "Proiezioni di Borsa" in data 12 marzo 2024 e reso disponibile dalla medesima data, nella versione integrale, presso la sede legale della società, in questo luogo ed ora per discutere e deliberare, in unica convocazione sul seguente ordine del giorno:

1) Attribuzione, ai sensi dell'art.2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000=, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art.2441, comma 1, del codice civile, sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Modifica dell'articolo 16.1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il signor Emiliano D'ANDREA, assunta la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art.18.1 dello statuto, verifica ed accerta che:

- l'assemblea straordinaria è stata regolarmente e tempestivamente convocata;

- che, oltre se stesso presente di persona, sono collegati in videoconferenza mediante piattaforma "*Teams*" i soci indicati nel foglio presenze che, previa sua lettura, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, per complessive numero 1.655.576 (unmilioneseicentocinquantacinquemilacinquecentosettantasei) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti che rappresentano il 70,876% (settanta virgola ottocentosettantasei per cento) del capitale rappresentato da complessive numero 2.335.880 (duemilionitrecentotrentacinquemilaottocentoottanta) azioni ordinarie;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente soltanto lui stesso, Presidente;

- che del Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza a mezzo piattaforma "*Teams*" il Presidente, dott. Roberto COLARUSSO, e i Sindaci Effettivi, dott.ssa Orietta Ausonia GALLO e dott. Maurizio BALDASSARINI;

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea regolarmente co-

stituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone quanto già scritto nella relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art.125 - ter T.U.F. e, in particolare, illustra la proposta di attribuzione, ai sensi dell'art.2443 del codice civile e dell'art.7.3 dell'attuale statuto vigente della Società, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo.

Al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e sviluppo anche per linee esterne in linea anche con quanto previsto in sede di ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan, la Società potrebbe avere bisogno di reperire ulteriori risorse finanziarie.

L'attribuzione della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società, consente di procedere più celermente alla raccolta di nuove risorse finanziarie sotto forma di equity eventualmente necessarie per finalizzare operazioni e, quindi, di poter cogliere tempestivamente opportunità di mercato che necessitano di tempi brevi

per la loro conclusione.

Gli aumenti di capitale oggetto di delega dovranno essere deliberati entro il termine di cinque anni dalla data odierna.

Le azioni rinvenienti dall'aumento ovvero dagli aumenti di capitale che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega di cui all'art.2443 del codice civile saranno azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega. Le azioni saranno ammesse alla negoziazione presso Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

Tali azioni potranno essere offerte sia in opzione ai soci sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile.

A tal riguardo, la proposta di delega prevede:

- con riferimento all'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile, questa potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimenti in natura, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda,

aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, azioni, quote e/o strumenti finanziari quotati e non;

- con riferimento, invece, all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, queste potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o a soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) partner industriali e/o commerciali ovvero consulenti strategici che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Valica S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello di Valica o comunque funzionali e/o che possano contribuire allo sviluppo ed alla crescita del business di quest'ultima e/o a soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o integrazioni societarie e/o alleanze strategiche e/o partnership nel contesto delle quali sia prevista l'assegnazione di azioni di Valica a soggetti coinvolti nell'operazione, fermo il fatto che, in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'ar-

ticolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio Sindacale.

La delega conferisce ogni più ampia facoltà al Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella corrente al momento dell'esecuzione della delega.

Inoltre, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, il Consiglio di Amministrazione terrà conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché la prassi di mercato internazionale per operazioni similari.

Il Dott. Roberto COLARUSSO, a nome dell'intero Collegio Sindacale, prende atto e conferma che nulla osta alla proposta illustrata dal Presidente.

Dopo breve discussione il Presidente invita gli azionisti ad esprimere verbalmente il proprio voto.

L'assemblea, con il voto favorevole di soci rappresentanti numero 1.619.396 (unmilioneseicentodiciannovemilatrecentonovantasei) azioni ordinarie e il voto contrario del socio AZ

MULTI ASSET WORLD TRADING portatore di numero 36.180 (trentaseimilacentoottanta) azioni ordinarie e pertanto come risulta dall'esito votazione che si allega, previa lettura sotto la lettera **"B"**,

delibera:

1) di integrare l'articolo 5 – "Capitale sociale – Azioni e categorie di azioni" del vigente statuto sociale con il nuovo paragrafo 5.8 del seguente tenore:

"5.8 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dal giorno 27 marzo 2024 e quindi fino al 26 marzo 2029 per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi il medesimo godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che saranno ammesse alla negoziazione presso Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società già in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile, e che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art.2441, comma 1, del codice civile, sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio

di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella corrente ad esito della trasformazione in Società per azioni.

In particolare:

- con riferimento all'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art.2441 del codice civile, questa potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, azioni, quote e/o strumenti finanziari quotati e non;
- con riferimento, invece, all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art.2441 del codice civile, queste potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri)

e/o a soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) partner industriali e/o commerciali ovvero consulenti strategici che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Valica S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello di Valica S.p.A. o comunque funzionali e/o che possano contribuire allo sviluppo ed alla crescita del business di quest'ultima e/o a soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o integrazioni societarie e/o alleanze strategiche e/o partnership nel contesto delle quali sia prevista l'assegnazione di azioni di Valica S.p.A: a soggetti coinvolti nell'operazione, fermo il fatto che, in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 c.c., l'organo amministrativo dovrà predisporre le relazioni ivi previste, ed acquisire il parere di congruità del Collegio Sindacale."

Fermo il resto."

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone la modifica dell'art.16.1 del vigente statuto sociale in materia di procedura di convocazione dell'assemblea dei soci, che attualmente prevede che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato, anche per estratto, secondo la di-

sciplina vigente su due quotidiani a diffusione nazionale.

Al fine di semplificare la procedura di convocazione, nonché risparmiare i costi derivanti da una doppia pubblicazione, il Consiglio di Amministrazione propone che la pubblicazione dell'avviso di convocazione possa avvenire per estratto anche su un solo quotidiano a diffusione nazionale.

Il Dott. Roberto COLARUSSO, a nome dell'intero Collegio Sindacale, non si oppone a quanto proposto dal Presidente.

Dopo breve discussione il Presidente invita gli azionisti ad esprimere verbalmente il proprio voto.

L'assemblea, all'unanimità, come risulta dall'esito votazione che si allega, previa lettura, sotto la lettera **"C"**,

delibera:

2) di modificare il paragrafo 16.1 dell'articolo 16 "Convocazione dell'assemblea" del vigente statuto come segue:

"Articolo 16 Convocazione dell'assemblea

16.1. L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'Assemblea."

Fermo il resto;

3) di approvare il nuovo testo dello statuto con le modifiche sopra deliberate, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera **"D"**, omessane la lettura per espressa dispensa di tutti gli intervenuti.

L'assemblea, infine, delega il signor Emiliano D'ANDREA, sopra generalizzato, ad apportare con il suo solo personale intervento al presente verbale ed allegato Statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, quando sono le ore quindici e minuti quarantacinque.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del medesimo agli intervenuti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore quindici e minuti cinquanta.

Consta di quattro fogli e pagine tredici fin qui.

Firmato Emiliano D'Andrea

Firmato Umberto Scialpi Notaio

Impronta del sigillo

****

ALLEGATO "D" AL REPERTORIO N.14840 RACCOLTA.N.9022

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1 Denominazione

1.1 È costituita la società per azioni denominata "Valica S.p.A." (di seguito la "**Società**"), senza vincoli di carattere grafico.

Articolo 2 Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Roma (RM), Italia.

2.2 L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3 Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- per il raggiungimento del proprio fine la Società potrà gestire portali Internet e siti web utilizzati anche per effettuare commercio in rete dei prodotti;

- la Società avrà anche la possibilità di gestire progetti digitali e non volti alla commercializzazione dei prodotti e pacchetti turistici.

- la fornitura di servizi di marketing digitale e servizi di consulenza ed assistenza ad aziende nel campo dell'e-commer-

ce e del mondo web;

- l'attività di distribuzione per conto proprio o di terzi di beni di consumo e servizi di qualsiasi natura rivolti ai privati, ai professionisti e alle imprese operanti in tutti i settori nell'ambito delle attività di cui sopra ed in particolare la produzione e la distribuzione di servizi di telecomunicazioni ed Internet, utilizzando reti di vendita diretta ed indiretta, franchising, affiliazione, agenzie e corner;

- l'agenzia e la rappresentanza commerciale relativamente ai settori di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente;

- l'esercizio ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione, diretta o indiretta, e gestione di partecipazioni e interessenze, anche di controllo, in altre società e/o enti e/o imprese, italiani ed esteri, aventi oggetto o scopo analogo, affine, strumentale e/o connesso al proprio e, quindi l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti nonché l'acquisizione di strumenti partecipativi o di titoli di debito;

- il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e organizzativo delle società partecipate, nei limiti di legge;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle

società partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti;

- la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. La società potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere;

- comunicazione visiva per interni ed esterni;

- decorazione su automezzi, realizzazioni scenografiche per eventi di spettacolo, culturali e religiosi;

- la gestione di corsi di formazione in genere, le produzioni editoriali con ogni mezzo tecnologico presente e futuro (esclusa la pubblicazione di quotidiani), le produzioni radiofoniche, televisive e cinematografiche, l'attività di franchising;

- l'organizzazione, la cura e la realizzazione di servizi per conto terzi con particolare riguardo alle pubbliche relazioni, l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre manifestazioni di tipo politico, economico, sindacale, culturale, sportivo, religioso ed altro, cerimonie, feste, sfilate, defilé;

- servizi di hostess, accompagnatrici, catering, traduzioni

di lingua, noleggio di autoveicoli ed altri beni mobili, lavori di facchinaggio, servizi di fotografia e video, produzione e commercializzazione di merchandising e oggetti promozionali in genere, vendita diretta di biglietti per varie manifestazioni, servizi turistici quali incoming, prenotazioni, ecc.;

- l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'esecuzione, lo sviluppo, la vendita di servizi e prodotti relativi a: marketing con i motori di ricerca (SEM), ottimizzazione siti web per i motori di ricerca (SEO), sviluppo siti web e della loro visibilità su Internet, scrittura per il web (copywriting), consulenza web marketing e di sviluppo software, creazione e gestione campagne di keyword advertising, social media marketing (SMM), web analytics, sviluppo software;

- l'amministrazione di beni immobili e la gestione di qualsiasi tipo di attività commerciale, l'assunzione di incarichi per migliorare i servizi offerti da terzi e per predisporre ed attuare le attività promozionali di vendita da parte di terze economie;

- lo studio e la realizzazione di meccaniche promozionali, di concorsi, di materiali espositivi e grafici;

- la realizzazione di allestimenti e decorazioni;

- lo studio e la realizzazione di concorsi e manifestazioni a premi;

- la ricerca di sponsor e co-marketing;

- lo studio e la fornitura di Articoli promozionali (gadget);

- l'apertura e la gestione di punti vendita al dettaglio, all'ingrosso, in franchising e online di articoli per feste di compleanno, istituzionali, di calendario, private, pubbliche, articoli per bambini e mamme, dolci, bomboniere, scarpe. Articoli sportivi. Articoli di cartoleria. Articoli di cancelleria. Articoli per animatori. Articoli per vetrinistica, libreria, gadgets. Articoli da regalo, giornali e riviste, luminaria e decorazioni per esterni e interni, vendita di fuochi pirotecnici anche di categoria 1 (uno), 2 (due), 3 (tré), 4 (quattro) e 5 (cinque);

- il noleggio ed il montaggio di impianti audio/video, proiettori, giostre, gonfiabili, attrezzature per l'implementazione di feste ed eventi;

- l'attività di consulenza per l'apertura di punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3.2 La Società potrà inoltre:

(i) partecipare ad iniziative economiche, in forma stabile o temporanea con altre imprese, società, gruppi, che abbiano scopi o finalità analoghe di integrazione o supporto, affini o connesse, purché comunque utili e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

(ii) compiere, al solo fine del raggiungimento dello scopo

sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie attive o passive (esclusa la raccolta del risparmio), ivi compreso il rilascio di fidejussioni od avalli, la concessione di garanzie personali o reali anche a favore di terzi,assumere in modo non prevalente e senza fini di collocamento, e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre imprese e società similari, potrà inoltre compiere operazioni di finanziamento effettuate dagli azionisti in conto capitale, sia con obbligo di rimborso che non e fare quanto altro potrà facilitarne l'attività e comunque nel rispetto delle vigenti normative di legge e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

3.3 Sono tassativamente escluse:

(i) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;

(ii) attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;

(iii) qualsiasi attività di intermediazione;

(iv) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

(v) le attività riservate ai sensi del TUF.

Articolo 4 Durata

4.1 La durata della Società e stabilita sino al 31 dicembre

2075 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

Articolo 5 Capitale sociale - Azioni e categorie di azioni

5.1 II capitale sociale è di Euro 58.397 (cinquantottomilatrecentonovantasette) suddiviso in 2.335.880 (duemilionitrecentotrentacinquemilaottocentoottanta) azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui:

(i) n.2.041.880 (duemilioniquarantunomilaottocentottanta) azioni ordinarie; e

(ii) n.294.000 (duecentonovantaquattro mila) azioni speciali "*price adjustment shares*" (le **"Azioni Speciali PAS"**), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso.

5.2 Gli strumenti finanziari della Società, nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione (**"Euronext Growth Milan"**), gestito e organizzato da Borsa italiana S.p.A. (**"Borsa Italiana"**).

5.3 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli S3-bis e seguenti del decreto legislativo n.58

del 24 febbraio 1998 (**"TUF"**).

5.4 Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili.

5.5 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi. devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.6 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

5.7 Le Azioni Speciali PAS attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie (ivi inclusi il diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione), fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(i) sono intrasferibili fino alla data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie (la "Conversione") ai termini e alle condizioni oltre indicate. In deroga a quanto precede le Azioni Speciali PAS sono assimilate alle azioni ordinarie in caso di offerta pubblica di acquisto e di obbligo e di diritto di acquisto ai sensi dell'Articolo 10 del presente Statuto, e sono quindi trasferibili;

(ii) saranno convertite in azioni ordinarie in rapporto di

l:1, fino al numero determinato con l'applicazione della seguente formula, arrotondato per difetto se il primo decimale e inferiore o pari a 5 (cinque) e superiore negli altri casi e, per le restanti Azioni Speciali PAS, annullate a valere sul medesimo capitale sociale, il tutto ai seguenti termini e condizioni:

il numero di Azioni Speciali PAS da convertire in azioni ordinarie sarà detemiinato in funzione dell'EBITDA effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 (**"EBITDA 2024"**), rispetto all'EBITDA target di Euro 1.450.000 (**"EBITDA Target 2024"**), secondo la seguente formula: numero di Azioni Speciali PAS da convertire in egual numero di azioni ordinarie = 294.000 x (Crescita 2024 / Crescita Target 2024) dove:

"Crescita 2024" è la differenza tra EBITDA 2024 ed Euro 1.260.000 (valore convenzionale di riferimento); qualora l'EBITDA 2024 fosse inferiore a Euro 1.260.000 stesso sarebbe sostituito con Euro 1.260.000.

"Crescita Target 2024" è pari a Euro 190.000 (differenza tra EBITDA Target 2024 ed Euro 1.260.000).

Ai fini della determinazione dell'EBITDA 2024, il Consiglio di Amministrazione redigerà e approverà un prospetto con indicazione dell'EBITDA 2024 (il **"Prospetto"**), a seguito dell'approvazione da parte dell'AssembIea degli azionisti del

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Il Consiglio di Amministrazione della Società conferirà alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società un mandato irrevocabile a verificare entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Prospetto la conformità ai criteri di redazione del Prospetto di seguito indicati. La società di revisione emetterà una relazione in conformità ai principi di revisione internazionali ed in particolare, ave applicabile, all'"*ISRS 4400 – Engagements to perform agreed upon procedures*" di conformità ai criteri di seguito elencati:

- **"EBITDA 2024"**: il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti e svalutazioni di cui al punto 10), degli accantonamenti per rischi iscritti al punto 12), degli altri accantonamenti di cui al punto 13) della lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile al netto dei proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti come di seguito descritti;

- per proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti, da escludere, quindi, dal calcolo relativo alla determinazione dell'EBITDA 2024, così come definite al precedente punto (A) si precisa che dovranno essere considerate componenti straordinarie o non ricorrenti di conto economico e, quindi, nettate dalla lettera (A) che precede le seguenti voci: (i)

le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze passive iscritte alla lettera (B) dell'articolo 2425 del Codice Civile;

- le Azioni Speciali PAS da convenire o annullare saranno proporzionalmente convertite o annullate tra i soci che ne siano titolari, con arrotondamento da operare sempre in difetto in sede di conversione e in eccesso in sede di annullamento. Qualora ad esito della Conversione, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Azioni Speciali PAS (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Azioni Speciali PAS (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale;

- in deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui al punto (i) che precede, ove l'EBITDA 2024 risultasse superiore o uguale all'EBITDA Target 2024, tutte le Azioni Speciali PAS saranno convertite in n.294.000 (duecentonovantaquattromila) azioni ordinarie nel rapporto di n.l (una) azione ordinaria ogni n.l (una) Azione Speciale PAS detenuta;

(iii) il numero puntuale di Azioni Speciali PAS convertibili in azioni ordinarie ai termini, di cui al precedente punto (ii) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con il necessario voto favorevole deVdei consigliere/i di amministrazione indipendente/i nominato/i,

con l'ausilio ed il parere favorevole della Società di revisione, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

(iv) l'annullamento e/o la conversione delle Azioni Speciali PAS in azioni ordinarie avverrà in via automatica, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, bensì con conseguente modifica, in caso di annullamento, della parità contabile delle azioni ordinarie residue, e avrà luogo alla "Data della Conversione", da intendersi quale data della delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente punto (iii);

(v) in conseguenza della Conversione delle Azioni Speciali PAS, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (A) annotare nel libro soci l'eventuale annullamento e/o conversione delle Azioni Speciali PAS alla data sopra stabilita; (B) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, (B.1) la modificazione del numero complessivo delle azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (B.2) l'eliminazione delle clausole e/o delle sezioni di clausole del presente Statuto decadute per effetto della conversione e/o dell'annullamento delle Azioni Speciali PAS; (C) comunicare la conversione e/o l'annullamento mediante comunicato stampa pubblicato sul si-

to internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune.

5.8 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dal giorno 27 marzo 2024 e quindi fino al 26 marzo 2029 per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi il medesimo godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che saranno ammesse alla negoziazione presso Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società già in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile, e che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art.2441, comma 1, del codice civile, sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse,

fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella corrente ad esito della trasformazione in Società per azioni.

In particolare:

- con riferimento all'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art.2441 del codice civile, questa potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, azioni, quote e/o strumenti finanziari quotati e non;

- con riferimento, invece, all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art.2441 del codice civile, queste potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o a soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) partner industriali e/o commerciali ovvero consulenti strategici che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Va-

lica S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello di Valica S.p.A. o comunque funzionali e/o che possano contribuire allo sviluppo ed alla crescita del business di quest'ultima e/o a soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o integrazioni societarie e/o alleanze strategiche e/o partnership nel contesto delle quali sia prevista l'assegnazione di azioni di Valica S.p.A: a soggetti coinvolti nell'operazione, fermo il fatto che, in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 c.c., l'organo amministrativo dovrà predisporre le relazioni ivi previste, ed acquisire il parere di congruità del Collegio Sindacale.

Articolo 6 Identificazione degli azionisti

6.1 La Società, ai sensi dell'articolo 83 - *duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la me-

tà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle Società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società).

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7 Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

7.1 Il capitale sodale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.

7.2 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei temimi e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'anicolo 2344 del Codice Civile.

7.3 Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del Codice Civile, l'Assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.

7.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fomite di diritti diversi anche per quanto conceme l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni

non meramente potestative o con voto plurimo.

7.5 La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio era il pubblico.

7.6 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

7.7 È consentita, nei modi e nelle fomie previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinate della Società e/o di società controllate, mediante remissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma l, del Codice Civile.

7.8 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di azioni, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni da ciascuno degli stessi detenute al memento dell'esecuzione

dell'aumento di capitale.

Articolo 8 Obbligazioni

8.1 Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.

8.2 L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-*ter* del Codice Civile, fino ad un ammontare determinate e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.

8.3 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, comma 2, del Codice Civile, nonché *warrant*.

8.4 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

9.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione

delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

9.2 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

9.3 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quat-

tro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.4 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

9.5 II Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

9.6 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

9.7 II diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o,

comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

9.8 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

9.9 Qualora, anche indipendentemente dall'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, lll-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente Statuto.

9.10 Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10 Offerta Pubblica di Acquisto

10.1 Sono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica

di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione ed orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, la **"Disciplina Richiamata"**) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10.2 La Disciplina Richiamata e quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui ai commi 3-quater e 3-*bis* TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla

presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

Articolo 11 Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

11.1 Sono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **"Regolamento Emittenti Consob"**), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo

di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari (i) al prezzo pagato dall'offerente nell'ambito dell'eventuale offerta pubblica di acquisto ad esito della quale siano sorte le condizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF; ovvero, in mancanza di offerta pubblica di acquisto precedente, al maggiore tra (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

11.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

11.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizio-

ni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 12 Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 E altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 13 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth

Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data, specificando le ragioni per tale richiesta.

13.2 Salvo che Borsa Italiana decida diversarmene, la revoca dall'ammissione degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan della Società dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con il veto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

13.3 La Società che convoca un'Assemblea per la revoca deve evidenziare nell'apposita comunicazione, la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la revoca, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli strumenti finanziari una volta che questi siano stati revocati e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinchè questi raggiungano una decisione in-

formata sulla questione della revoca.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 Competenze delI'AssembIea ordinaria

14.1 L'AssembIea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

14.2 L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – e dal presente Statuto e, in particolare:

(i) approva il bilancio d'esercizio;

(ii) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;

(iii) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;

(iv) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

14.3 È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi, dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti

che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che, in tal caso, l'Assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 15 Competenza dell'Assemblea straordinaria

15.1 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

(i) le modifiche allo Statuto;

(ii) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

(iii) remissione degli strumenti finanziari;

(iv) remissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui aIl'Articolo 8.1 del presente Statuto;

(v) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – nonché dal presente Statuto.

Articolo 16 Convocazione dell'assemblea

16.1. L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede

la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'Assemblea.

16.2 L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

16.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in Assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può apparsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 17 Intervento e rappresentanza

17.1 Hanno diritto di intervento in Assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.

17.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del di-

ritto di voto nell'Assembla.

17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, ne a queste ultime.

17.4 La partecipazione all'Assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'Assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleare oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente Articolo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 Presidenza e svolgimento dell'assemblea

18.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 II Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

18.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono consta-

re da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal Presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designate con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 19 Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 13.2, l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, e regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 20 Annullamento delle deliberazioni assembleari

20.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della

legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21 Operazioni con parti correlate

21.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente" e "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura OPC**") e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che

il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle

disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO AMMESISTRATIVO

Articolo 22 Composizione e nomina

22.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea, anche non soci, che provvede altresì a determinare il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

22.2 Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

22.3 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'Assemblea nella

delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea. Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

22.5 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dal presente Statuto.

22.6 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventiva-

mente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

22.7 Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i curricula dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non socie-

tario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati fra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.10 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.11 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

22.12 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministrato-

ri da eleggere tranne uno;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

22.13 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente e nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

22.14 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

22.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

22.16 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea

medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanta precede.

22.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverse dal rinnovo dell'intero consiglio, e effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori cosi nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.18 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindaca-

le. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Articolo 23 Poteri del Consiglio di Amministrazione

23.1 II Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

23.2 Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative, il trasferimento

della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 24 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso.

24.2 La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per radunanza. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

24.3 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinchè siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti.

In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 25 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

25.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione o le operazioni con parti correlate.

25.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devo-

no constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 26 Presidente

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri, un Presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere, era i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.

26.2 Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e sostituito dal vice Presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del Presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

26.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione; provvede affinchè siano fomite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste al-

l'ordine del giorno.

26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 27 Organi delegati

27.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive a propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al Presidente.

Nei limiti dei rispettivi poteri, il Presidente e l'amministratore delegate possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

27.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione

ed al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 28 Rappresentanza legale della Società

28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.

28.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

28.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 29 Compensi

29.1 Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso dei

costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'Assemblea dei soci per l'intera durata della carica. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

29.2 Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

29.3 Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

29.4 L'Assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 Collegio Sindacale

30.1 Il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico.

I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'Assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del Codice Civile.

30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

30.3 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rila-

sciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché resistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, delTUF.

30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sono il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

30.8 Un socio non può presentare ne può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per in-

terposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

30.9 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

30.10 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

30.11 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

30.12 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

30.13 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candi-

dato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

30.14 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

30.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultino eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2(due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

30.16 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

30.17 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto

nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

30.18 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

30.19 È eletto Presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati o alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica Lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

30.20 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima Lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

30.21 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

30.22 II Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

30.23 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Ar-

ticolo 24.4 del presente Statuto.

Articolo 31 Revisione legale dei conti

31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del presente Articolo è determinato dall'Assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE-UTILI

Articolo 32 Esercizio sociale

32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

32.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33 Utili

33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per

cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'Assemblea.

33.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 34 Scioglimento e liquidazione

34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

34.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

(i) il numero dei liquidatori;

(ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;

(iii) a chi spetta la rappresentanza della Società;

(iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

34.4 L'Assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di

legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'Assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanta non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigenti.

Firmato Emiliano D'Andrea

Firmato Umberto Scialpi Notaio

Impronta del sigillo

ALLEGATO "A"
AL REP. N. 14840
RACC. N. 9022

VALICA S.P.A.
Assemblea straordinaria del 27 marzo 2024

Comunicazione n. 1
ore: 15.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	DE LUCA SERGIO			29.409		1,259	15:00						
2	D'ANDREA EMILIANO			9.697		0,415	15:00						
3	PAESI ONLINE SRL	D'ANDREA EMILIANO		1.407.787		60,268	15:00						
4	MASSIMO CARMINE		PERSI GIORGIO		27.592	1,181	15:00						
5	COTICHINI LUCA		PERSI GIORGIO		9.697	0,415	15:00						
6	COTICHINI MARCO		PERSI GIORGIO		9.697	0,415	15:00						
7	ROSSI GIULIO		PERSI GIORGIO		13.277	0,568	15:00						
8	MONTEFERRI PAOLA		PERSI GIORGIO		12.070	0,517	15:00						
9	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		LARGHI SERENA		100.170	4,288	15:00						
10	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		LARGHI SERENA		36.180	1,549	15:00						

Totale azioni in proprio	1.446.893
Totale azioni per delega	208.683
Totale generale azioni	1.655.576
% sulle azioni ord.	70,876

Persone partecipanti all'assemblea: 4

PRIVATE

SCIALPI UMBERTO FUCUCIO NOTAIO IN ROMA

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

VALICA S.P.A.

Assemblea straordinaria dei soci del 27 marzo 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 10 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.655.576 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 70,876 % di n. 2.335.880 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 4

PRIVATE

ALLEGATO "B" AL REP. N. 14840
RACC. N. 9022

VALICA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 27 marzo 2024

Punto 1 straordinaria - Attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	**1.655.576**	**100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.619.396	97,815%	69,327%
Contrari	36.180	2,185%	1,549%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**1.655.576**	**100,000%**	**70,876%**

VALICA S.P.A.
Assemblea straordinaria del 27 marzo 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE LUCA SERGIO			29.409		1,259	F
2	D'ANDREA EMILIANO			9.697		0,415	F
3	PAESI ONLINE SRL	D'ANDREA EMILIANO		1.407.787		60,268	F
4	MASSIMO CARMINE		PERSI GIORGIO		27.592	1,181	F
5	COTICHINI LUCA		PERSI GIORGIO		9.697	0,415	F
6	COTICHINI MARCO		PERSI GIORGIO		9.697	0,415	F
7	ROSSI GIULIO		PERSI GIORGIO		13.277	0,568	F
8	MONTEFERRI PAOLA		PERSI GIORGIO		12.070	0,517	F
9	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		LARGHI SERENA		100.170	4,288	F
10	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		LARGHI SERENA		36.180	1,549	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	1.619.396	97,815%
CONTRARI	36.180	2,185%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.655.576	100,000%

PRIVATE

ALLEGATO "C" AL REP. N. 14840
RACC. N. 9022

VALICA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 27 marzo 2024

Punto 2 straordinaria - Modifica dell'articolo 16.1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	**1.655.576**	**100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.655.576	100,000%	70,876%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**1.655.576**	**100,000%**	**70,876%**

VALICA S.P.A.
Assemblea straordinaria del 27 marzo 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 straordinaria - Modifica dell'articolo 16.1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE LUCA SERGIO			29.409		1,259	F
2	D'ANDREA EMILIANO			9.697		0,415	F
3	PAESI ONLINE SRL	D'ANDREA EMILIANO		1.407.787		60,268	F
4	MASSIMO CARMINE		PERSI GIORGIO		27.592	1,181	F
5	COTICHINI LUCA		PERSI GIORGIO		9.697	0,415	F
6	COTICHINI MARCO		PERSI GIORGIO		9.697	0,415	F
7	ROSSI GIULIO		PERSI GIORGIO		13.277	0,568	F
8	MONTEFERRI PAOLA		PERSI GIORGIO		12.070	0,517	F
9	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		LARGHI SERENA		100.170	4,288	F
10	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		LARGHI SERENA		36.180	1,549	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	1.655.576	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.655.576	100,000%

PRIVATE

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto Umberto Scialpi, notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico, che la presente copia autentica informatica, composta di settantasette facciate, è conforme all'originale informatico munito delle prescritte firme digitali.

La presente copia viene rilasciata ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89, nonché dell'art.23-bis del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority).

Roma lì, ventotto marzo duemilaventiquattro.

Firmato digitalmente.